D.D.G. n. 372 del 12.5.2021

A.M.A. Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. con sede legale in Castellana Sicula (PA) nella via Leone XII, 32. P.IVA 06339050822. Decreto di voltura del D.D.G. Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A. n.385 del 09.6.2011, con il quale è stata rilasciata l'A.I.A. per l'installazione IPPC .concernente la "*Discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Balza di Cetta nel Comune di Castellana Sicula con annesso impianto di pretrattamento e biostabilizzazione*", rilasciata originariamente al gestore IPPC Società Alte Madonie Ambiente S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

Vista la Direttiva 1999/31/CE del del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e il relativo documento di attuazione;

Vista la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.11.2008, sulla tutela penale dell'ambiente come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento);

Vista la Direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la Direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la Direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.6.2015;

Vista la Decisione della Commissione Europea 2018/1147/UE del 10.08.2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n.2003/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi;

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 *"Testo Unico delle leggi sanitarie";*

Vista la Legge 2 febbraio 1974, n.64 *"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"* e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, n.146, *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993"*;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;

Vista il d.lgs.36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03.9.2020, "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti";

Visto il d.lgs.42/2004,*"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137";*

Visto il d.lgs.152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii., e in particolare: l'art.3*bis* ove si legge che i principi generali della Parte I del T.U.A. si conformano al

rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

Visto il comma 2 dell'art.177 del citato d.lgs.152 del 03.4.2006 con la quale si sancisce che "*la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*" ed il comma 4 recante *"i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"*;

Visto l'art.226 del citato d.lgs.152 del 03.4.2006 con cui si stabilisce che: "*è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi..*" nonché l'allegato D, da cui emerge chiaramente la responsabilità dell'attribuzione dei codici EER relativi ai rifiuti prodotti in capo ai produttori stessi;

Visto il d.lgs.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., "*Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

Visto il d.lgs.121 del 7 luglio 2011 relativo all'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente;

Visto il d.lgs.159 del 6 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "*codice antimafia*", e le successive disposizioni correttive e integrative di cui al d.lgs.218 del 15 novembre 2012;

Visto il d.lgs.46 del 4 marzo 2014, *"Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"* che, fra le altre, ha modificato l'istituto del rinnovo per procedure di A.I.A., disciplinato dall'articolo 29*octies* commi 1, 2 e 3 del d.lgs.152/2006;

Visto il d.lgs.105 del 26 giugno 2015, *"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"*;

Visto il d.lgs.50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.23, comma 7, riguardante la definizione di *progetto definitivo*;

Visto il d.lgs.100 del 16 giugno 2017, "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";*

Visto il d.lgs.104 del 16 giugno 2017, "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114*";

Visto il d.lgs.116 del 3 settembre 2020, "*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

Visto il d.lgs.121 del 03 settembre 2020, "*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti*";

Visto il D.P.R. n.357 dell'8 marzo 1997 e ss.mm.ii., *"Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica"*;

Visto il D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n.151 dell'1 agosto 2011, "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*";

Visto il D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017, "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133"*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n.164", che all'art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n.513 dell'8 marzo 2018 concernente *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani";*

Visto l'allegato A dell'O.C.D.P.C. n.513/2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n.161 del 10 agosto 2012;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 29 gennaio 2007, "*Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti per le attività elencate nell'allegato I del d.lgs.59 del 18 febbraio 2005"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 17 dicembre 2009, "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRI) e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27.9.2010 "*Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*" e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295 GAB del 27.10.2014, "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo IIIbis alla Parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46*";

Vista la citata Circolare MATTM 002295/2014 nella parte in cui statuisce che per i provvedimenti di A.I.A., in vigore alla data del 11.4.2014, ove non sussistano inadempienze alle prescrizioni dettate dall'A.I.A. rilasciata, la scadenza temporale degli stessi è prorogata e, di fatto, la durata viene raddoppiata;

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot.4064 del 15.3.2018 avente per oggetto *"Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

Viste le Linee Guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai *"Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art.48 della L. 28 Dicembre 2015 n.221"*, pubblicate sul sito web dell'ISPRA, in data 7 dicembre 2016 e in particolare il paragrafo n.3, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del d.lgs.36/2003, e il successivo paragrafo n.4, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che "*solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica*";

Vista la l.r.27 del 15 maggio 1986 recante *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla l.r.39 del 18 giugno 1977 e ss.mm.ii.",* con particolare riferimento all'art.40 che regola i *controlli e autorizzazioni allo scarico;*

Vista la l.r.24 del 24 agosto 1993 che disciplina la "*tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*";

Visto il parere dell'ufficio legislativo e legale prot. 25115 - 137/II/2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

Vista la l.r.10 del 15 maggio 2000 recante *"Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana",* per la parte non abrogata dalla l.r.13 del 07.7.2020;

Vista la l.r.6 del 3 maggio 2001, *"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001*" ed in particolare l'art.91*,* concernente le norme sulla valutazione di impatto ambientale;

Vista la l.r.9 dell'8 Aprile 2010, "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii.;

Vista la l.r.3 del 9 gennaio 2013, avente titolo *"Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n.9, in materia di gestione integrata dei rifiuti."* , ed in particolare l'art.1, comma 6, con la quale si introduce all'art.18 della l.r.9/2010 il comma 5*ter* recante *"Relativamente agli impianti di cui al comma 1 sono assegnate, altresì, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità le competenze di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni"*;

Vista la l.r.9 del 7 maggio 2015 "*Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*", che con il comma 6 dell'art.98 ha modificato il comma 5

dell'art.68 della l.r.21 del 12 agosto 2014 disponendo che "*i decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi*";

Vista la l.r.7 del 21 maggio 2019 "*Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*" e in particolare l'art.6 "*Conflitto di interessi e obbligo di astensione"*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.1/Rif del 27.3.2020 recante *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covi-19"* e in particolare l'art.7 riguardante l*"Accelerazione delle procedure amministrative"*;

Vista l'Ordinanza del Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia del 07 dicembre 2001 del riguardante il *"Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti"*;

Vista l'Ordinanza del Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia del 29 maggio 2002, pubblicata sulla G.U.R.S. n.27 del 14.6.2002, con la quale vengono approvate le *"Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio"*;

Vista l'Ordinanza del Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

Visto il D.A. 176/GAB del 09.8.2007 dell'A.R.T.A. che approva il *"Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'area e dell'ambiente";*

Visto il D.D.G. n.92 del 21.8.2007 dell'A.R.T.A. che recita *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità Competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento";*

Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia adottato dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza e approvato, ai sensi dell'art.1, comma 2, OPCM 3887/2010, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto prot. n. GAB-DEC-2012-0000125 dell'11 luglio 2012 e visto l'adeguamento alle prescrizioni di cui al D.M. n.100 del 28 maggio 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.2 del 18 gennaio 2016;

Visto il Decreto presidenziale 21 aprile 2017, n.10 "*Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto "*Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio – Approvazione*";

Visto il Decreto presidenziale 12 marzo 2021, n.8 "*Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia";*

Visto l'art.6, comma 4, del citato Decreto presidenziale 12 marzo 2021, n.8 recante *"Le autorizzazioni: a) all'impiantistica di titolarità pubblica restano condizionate al rispetto dei Piani d'ambito e, la coerenza di tale impiantistica con questi ultimi, deve essere attestata dalle competenti Autorità d'ambito; b) all'impiantistica di titolarità privata, inerenti alla gestione dei rifiuti urbani, restano condizionate al nulla osta dell'Autorità d'Ambito; per l'esercizio e l'alimentazione dell'impianto il richiedente deve attestare documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti pubblici di cui è affidatario, nel rispetto della normativa";*

Viste le *"Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione"* adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.20 del 15.6.2017 *"Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica"*;

Viste le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la l.r.19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti*";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n.537 recante la "R*imodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale*" nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;

Visto il D.D.G. n.232 del 28.5.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29*ter* e seguenti del d.lgs.152/2006 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'art.13 comma 3 della l.r.3/2016;

Visto il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, l'ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Vista la Delibera del comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

Vista la disposizione commissariale (ex OPCM 3887) del 31 luglio 2012 n.81 che approva il "*programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*";

Visto in particolare l'articolo 6 della l.r.9/2010 che prevede l'istituzione, per ogni ambito territoriale ottimale, delle società consortili di capitali per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge; dette società, denominate "*Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti*", sono partecipate solo dagli enti locali territoriali (comuni e province) nella misura prevista dalla legge;

Visti gli articoli 8 comma 1 e 15 della l.r.9/2010 con la quale si prevede che la "*Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti*" provveda all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti;

Considerato che la "*Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti*", nella qualità di ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, è il soggetto titolare in via esclusiva dei poteri di regolazione e controllo, che segnatamente ricomprendono la scelta della forma di gestione tra quelle consentite dall'ordinamento (*in house*; gara di affidamento a soggetto privato; gara c.d. a doppio oggetto con affidamento a società mista);

Visto l'articolo 19 e seguenti della l.r.9/2010 con il quale i Consorzi e le Società d'Ambito, costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono posti in liquidazione e la contestuale istituzione delle S.R.R. che esercitano "*...le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del d.lgs.152/2006 e provvedono all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15...*";

Vista la nota 5561/GAB del 31.5.2019, dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U. avente per oggetto "*Gestione integrata dei rifiuti – Società e consorzi d'ambito in liquidazione – Direttiva*" con la quale, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni transitorie della l.r.9/2010, si richiamano i Soggetti istituzionali coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, all'adempimento degli atti amministrativi/gestionali previsti dalla legge;

Vista la nota 9436/GAB del 13.09.2019, dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, avente per oggetto "*Gestione integrata dei rifiuti – Impiantistica – Autorizzazione integrata ambientale – Rilascio"* con la quale si ritiene che in merito all'intestazione di un provvedimento autorizzatorio in capo alla S.R.R.. *"appare compatibile sia con l'affidamento del servizio ad un soggetto terzo, sia con la scelta di ricorrere alla c.d. gestione in house"*;

Vista la nota 1145/GAB del 03.02.2021, dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, avente per oggetto "*Gestione integrata dei rifiuti – Impiantistica – Autorizzazione integrata ambientale – Rilascio"* con la quale si valuta che *"... mantenere la titolarità dell'autorizzazione in capo alla SRR ancor più la responsabilizza sull'attività di controllo, monitoraggio e vigilanza sul rapporto con tr attuale e di servizio come svolto dal gestore"*;

Vista la nota 1888/GAB del 22.02.2021, dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, avente per oggetto *"Gestione integrata dei rifiuti -società e consorzi d'ambito in liquidazione -aggiornamento sulle attività svolte in esito alla direttiva assessorile prot. n.5561/gab del 31 maggio 2019"* con la quale sono stati chiamati *"..i*

Consorzi e le Società d'Ambito in liquidazione, nonché le SRR, a garantire la piena attuazione del regime transitorio rinveniente dalla l.r.9/2010, si ribadisce l'imperativa esigenza di porre in essere -senza ulteriori indugi- quanto necessario acché nell'intero territorio regionale venga definita la materia de qua.
Al fine di acquisire piena contezza dello scenario complessivo, pertanto, si onerano le SRR in indirizzo a trasmettere, entro e non oltre il prossimo 8 marzo 2021, una relazione sulle attività espletate in ordine alle materie di cui alla richiamata direttiva, in particolare: 1) trasferimento dell'impiantistica e voltura dei provvedimenti autorizzatori;

Viste le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE riguardanti le limitazioni delle ipotesi che consentono di derogare alle regole della "*concorrenza per il mercato*" mediante il ricorso a forme di affidamenti diretti di compiti relativi alla realizzazione di opere pubbliche o alla gestione di servizi pubblici, recepito dall'ordinamento italiano con il d.lgs.50/2016;

Preso atto che con il combinato disposto del citato d.lgs.50/2016 e del d.lgs.100/2017 si è codificato l'istituto dell'affidamento *'in house'* per la realizzazione di opere pubbliche o gestione, configurando la società che lo esercita come persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato partecipata in modo determinante dall'ente pubblico (la S.R.R. nel caso di specie), il quale la controlla in termini analoghi al controllo gerarchico effettuato sui propri uffici;

Visto il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A. n.385 del 09.6.2011, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del d.lgs.59/2005, in uno con il giudizio di compatibilità ambientale così come riportato all'art.2 del predetto D.D.G., al gestore IPPC Società Alte Madonie Ambiente S.p.A., con sede legale in via Leone XIII, 32 nel Comune di Castellana Sicula (PA), per l'installazione comprendente una "*Discarica per rifiuti non pericolosi sita in contrada Balza di Cetta nel Comune di Castellana Sicula con annesso impianto di pretrattamento e biostabilizzazione*", con vasche denominate "*vasca 1 – inferiore*" e "*vasca 2 – intermedia*";

Visti gli artt.6 e 7 del sopra riportato D.D.G. n.385/2011 con la quale sono state autorizzate, le seguenti operazioni:

a) *di smaltimento D1 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con una capacità complessiva di 388.500 m^3;*
b) *di smaltimento D8 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con una capacità massima complessiva di 70 t/g;*
c) *di smaltimento D14 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con una capacità massima complessiva di 70 t/g;*
d) *di recupero R3 dell' Allegato C alla parte quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con una capacità massima complessiva di 70 t/g;*
e) *di recupero R4 dell'Allegato C alla parte quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con una capacità massima complessiva di 5t/g* e il trattamento dei seguenti codici EER:

02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti dì origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattam_ento dell acque reflue urbane
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 12 01	carta e cartone
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	prodotti tessili
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Preso atto della nota 1182 del 02.12.2020, acquisita al protocollo del D.R.A.R. in pari data al n.48440, avente per oggetto *"Impianto IPPC Discarica di c.da Balza di Cetta, nel Comune di Castellana Sicula. Richiesta rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale*" con la quale si è chiesto il rinnovo dell'A.I.A. da parte della Alte Madonie Ambiente S.c.a.r.l.;

Vista la nota 450 del 25.3.2021, acquisita al protocollo del D.R.A.R. il 26.3.2021 al n.12383, con la quale la S.R.R. Palermo Provincia Est s.c.p.a. trasmette la "*delibera del consiglio di amministrazione per l'assegnazione temporanea della gestione della discarica per RSU di c.da Balza di Cetta a Castellana Sicula in via eccezionale e nelle more dell'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente per la individuazione del nuovo gestore",* da cui si evince che:

a) ha procedeuto *in nome e per conto dei 38 Comuni Soci all'affidamento temporaneo della gestione dell'impianto I.P.P.C.* in parola*, in quanto ricorrono i presupposti di cui all.art.63 comma 3, lett.c) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla Società AMA Rifiuto è risorsa S.c.a.r.l.,;*
b) *riguardo alla procedura per l'individuazione di un nuovo gestore, nel territorio della SRR Palermo Provincia Est non si è proceduto alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ad un unico gestore a cui affidare anche gli impianti come previsto dall'art.15 della l.r.9/2010 e ss.mm.ii., ma in parte la SRR e in parte gli ARO, hanno proceduto ad affidare soltanto il servizio nei segmenti riguardanti spazzamento, raccolta e trasporto*;
c) *il CDA della SRR a seguito di deliberazione del 12.9.2019 (cosi come indicato dall'Assemblea dei soci del 21.6.2019) ha elaborato e trasmesso ad AMA Scarl, una proposta per un Patto Parasociale per potere così procedere con l'acquisto delle quote di AMA S.c.a.r.l. e il successivo affidamento della gestione degli impianti;*
d) *così come previsto dal quadro normativo la suddetta acquisizione di quote risulta necessaria affinché la SRR possa procedere ad effettuare l'affidamento in house della gestione degli impianti, in quanto risulta necessario un controllo prevalente della SRR rispetto alle problematiche legate alla programmazione e alla "governance" degli impianti.*
e) *relativamente al perfezionamento della procedura per l'acquisizione di quote di AMA*

Rifiuti è Risorsa S.r.l., al fine di poter considerare la stessa alla stregua di una propria società di scopo per la realizzazione e la gestione degli impianti, ha rilevato la necessità del verificarsi di due condizioni ossia quella di divenire socio di minoranza mediante l'acquisizione delle quote con cordate e quella di poter esercitare un potere di controllo sulla stessa circoscritto soltanto alla situazione impiantistica;

f) *ad oggi non si è ancora pervenuti ad una soluzione condivisa della vicenda* [tra i soggetti interessati all'affidamento/gestione dell'impiantistica in parola];

g) nel frattempo la SRR, al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, ha attivato una procedura di evidenza pubblica per la l'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti del Piano d'Ambito;

h) *che al fine di scongiurare l'ingenerarsi di gravi minacce all'ambiente nell'ambito del territorio comunale di competenza nonché nei Comuni di cui ai al DDS n.1290 del 29.9.2017 aggiornato con DDG n.1591 del 7.12.2019 del competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in assenza di urgenti provvedimenti assunti dalle competenti autorità sovracomunali, il Sindaco di Castellana Sicula nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, ha emesso l'Ordinanza contingibile e urgente ex art.191 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto I.P.P.C. sito presso Contrada Balza di Cetta in Castellana Sicula mediante la individuazione di un "Commissario" della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. - (Società in liquidazione gestione commissariale ex ATO Palermo 6) attuale gestore della discarica;*

i) *il Sindaco di Castellana Sicula ha reiterato più volte la suddetta Ordinanza i cui effetti scadranno il 05 aprile 2021 e che con nota 1704 dell'1.02.2021 ha comunicato che la stessa non potrà più essere reiterata;*

j) che la Società AMA Rifiuti è Risorse S.c.a.r.l. è stata costituita dai Comuni Soci per svolgere esclusivamente l'attività di gestione dei rifiuti nei confronti dei Comuni facenti parte dell'ARO "Alte Madonie";

k) sulla base della precorsa istruttoria e come anzidetto in narrativa, la Società AMA Rifiuti e Risorse s.c.a.r.l., non possiede i requisiti per ricevere affidamenti in house da parte della SRR Palermo Provincia Est s.c.p.a. ma è in possesso dei requisiti tecnici ed economici per avere assegnata provvisoriamente la gestione di impianti;

l) *che è intenzione della SRR Palermo Provincia Est scpa procedere all'affidamento della gestione della discarica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;*

e che è stato deliberato *... di dare mandato al gestore A.M.A. Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. di assicurare prioritariamente e nei limiti tecnici e quantitativi consentiti, il conferimento dei rifiuti provenienti dai Comuni Soci della SRR o da impianti di riciclo e/o trattamento presso cui conferiscono gli stessi Comuni Soci..;*

Vista la nota 13223 dell'1.4.2021 con la quale il D.R.A.R. ha ritenuto irricevibile la richiesta di voltura dell'A.I.A. di cui al D.D.G. n.385 del 09.6.2011 rilasciata al gestore IPPC Società Alte Madonie Ambiente S.p.A per la gestione dell'installazione di c.da Balza di Cetta in favore della A.M.A. Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l, non essendo riconducibile a quanto previsto dalla citata normativa regionale ai fini dell'affidamento dell'impiantistica da parte delle S.R.R. a società di gestione esterne -a prescindere dall'avvalimento *dell'house* o dell'evidenza pubblica- e, ancora, nella forma rispetto a quanto previsto dall'art.29*nonies* del d.lgs.152/2006, non essendo una delibera di C.d.A. equiparabile ad una istanza di tal guisa;

Vista la nota 1473 del 12.4.2021, acquisita al protocollo del D.R.A.R. il 13.4.2021 al n.14500, con la quale la S.R.R. Palermo Provincia Est S.c.p.a e il Comune di Castellana ripropongo formale istanza di voltura in favore della A.M.A. Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. dell'autorizzazione di cui al D.D.G. n.385 del 09.6.2011, allegando:

- *copia del bollettino di pagamento della tassa di concessione governativa del 12. 4.2021;*
- *dichiarazione di nulla mutato dell'installazione rispetto al titolo abilitativo iniziale;*

Considerate le interlocuzioni intercorse con la S.R.R. Palermo Provincia Est;

Considerate le determinazioni del tavolo di concertazione del 06.5.2021, convocato dal DRAR tcon nota 17707 del 04.5.2021, alla presenza di A.R.P.A., A.R.T.A.-Dipartimento Ambiente, Città Metropolitane di Catania, Messina e Palermo e i Liberi Consorzi comunali di di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani sui provvedimenti autorizzatori riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alle

attribuzioni delle competenze e dei ruoli alle figure del proponente e del gestore;

Considerato che l'installazione riveste carattere di pubblica utilità;

Ritenuto che vi è la necessità di ripristinare il pieno esercizio dell'impianto al fine di prevenire eventuali criticità nel ciclo della gestione del comprensorio delle Madonie;

Ritenuto che le forme delle istanze fin qui proposte non sono del tutto rispondenti a quanto previsto dalla normativa, ma che, comunque, al fine di garantire la continuità del servizio senza che insorgano problemi di natura ambientale e igienico-sanitaria, possono sanarsi;

Ritenuto che l'individuazione del Gestore è stata sin qui effettuata con provvedimenti ripetuti senza soluzione di continuità applicando l'art.201 del d.lgs.152/2006 *o extra ordinem* ai sensi dell'art.191 del citato d.lgs., che non appaiono pienamente aderenti alla normativa regionale e, pertanto, occorre ricondurre la gestione dell'impiantistica in parola secondo i principi della l.r.9/2010;

Ritenuto di poter procedere, ai sensi dell'art.29*nonies* Titolo III*bis* Parte seconda del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. -e con le forme previste dall'articolo 19 e seguenti della l.r.9/2010 oltre che dalle citate direttive dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U.- a volturare in favore di ***"A.M.A. Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l." con sede legale in Castellana Sicula (PA) nella via Leone XII, 32. P.IVA 06339050822***, come indicato dal proponente Società di Regolamentazione dei Rifiuti Palermo Provincia Est, rappresentata dal sig. Rosario Lapunzina, nella qualità di Presidente, con sede in piazza 25 Aprile, 1 a Termini Imerese (PA) P.IVA: 06258150827, il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA n.385 del 09.6.2011, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi e per gli effetti dell' art.5 del d.lgs.59/2005, per l'installazione IPPC concernente la *"Discarica per rifiuti non pericolosi sita in contrada Balza di Cetta nel Comune di Castellana Sicula con annesso impianto di pretrattamento e biostabilizzazione""*, rilasciata originariamente al gestore IPPC Società Alte Madonie Ambiente S.p.A., con sede legale in via Leone XIII, 32 nel Comune di Castellana Sicula (PA);

Valutato che:

- l'installazione rientra in quanto previsto nell'allegato A all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) 513 dell'8 marzo 2018 concernente *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani";*
- nell'area in esame non sono presenti impatti ambientali significativi negativi*;*

Valutati ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per l'emanazione;

Verificato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento;

Considerato che vi è la necessità di ripristinare l'esercizio del sito ritenendo la soluzione prospettata e oggi applicata soltanto temporanea nelle more dell'affidamento della gestione a soggetto avente pienamente i requisiti previsti dall'articolo 19 e seguenti della l.r.9/2010;

Ritenuto che una volta definito il procedimento di affidamento della gestione dell'impianto, secondo le prescrizioni del presente Decreto, l'installazione potrà considerarsi definitivamente idonea a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente e rispettando la normativa in materia, e in particolare il d.lgs.152/2006 e il Decreto M.A.T.T.M. del 29.01.2007, superando così l'attuale fase transitoria assentita esclusivamente per prevenire danni ambientali;

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

Visto il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione dei citato d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.; ovvero di sospensione, annullamento, revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.

Per quanto premesso e dalle risultanze degli atti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DECRETA

Art.1. Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto.
Ai sensi dell'art.29*nonies* Titolo III*bis* Parte seconda del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., e con le forme previste dall'articolo 19 e seguenti della l.r.9/2010 oltre che dalle citate direttive dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U., si voltura in favore della "A.M.A. Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l." con sede legale in Castellana Sicula (PA) nella via Leone XII, 32. P.IVA 06339050822, il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A. n.385 del 09.6.2011, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del d.lgs.59/2005, per l'installazione IPPC concernente la *"Discarica per rifiuti non pericolosi sita in contrada Balza di Cetta nel Comune di Castellana Sicula con annesso impianto di pretrattamento e biostabilizzazione"*, rilasciata originariamente al gestore IPPC Società Alte Madonie Ambiente S.p.A., con sede legale in via Leone XIII, 32 nel Comune di Castellana Sicula (PA).
Fermo il resto.

Art.2. Per le parti non oggetto di modifica con il presente provvedimento, rimangono integralmente validi i contenuti e le prescrizioni di cui al D.D.G. n.385 del 09.6.2011.

Art.3. La Società di Regolamentazione dei Rifiuti Palermo Provincia Est **entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento** dovrà provvedere all'affidamento, nei termini previsti dall'art.19 della l.r.9/2010, individuando un soggetto terzo per la gestione dell'installazione oggetto del presente provvedimento, trasmettendo al DRAR copia del contratto.
Il mancato adempimento comporterà la decadenza, senza ulteriore comunicazioni e/o avvisi, del presente provvedimento.

Art.4. La Società di Regolamentazione dei Rifiuti Palermo Provincia Est **entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento dovrà attivare la corretta procedura di rinnovo/ riesame del D.D.G. n.385 del 09.6.2011**, previa conferma della validità del parere ambientale di cui all'art.3 del succitato D.D.G.,, procedendo preliminarmente allo *screening* ai sensi dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006.
Il mancato adempimento comporterà la decadenza, senza ulteriore comunicazioni e/o avvisi del presente provvedimento.

Art.5. Il Gestore **entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, dovrà produrre a questo Dipartimento:

- voltura delle garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003 e rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B. a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dall'attività autorizzata e a copertura delle spese derivanti da eventuali danni ambientali causati dalle operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica e ripristino ambientale, senza soluzione di continuità inerenti il sito;
- aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, secondo quanto previsto dal d.lgs.36/2003 e in accordo con la Delibera di Giunta Regionale n.161 del 06.4.2018, *"Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica",* ai fini della verifica e accettazione della tariffa di smaltimento da parte del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- nomina e atto di accettazione del responsabile tecnico dell'installazione di adeguata e dimostrata competenza e iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- nomina e atto di accettazione del Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo reso ai sensi del D.P.R.445/2000.

Art.6. Ai sensi dell'art.29*decies* del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al Gestore l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il Gestore non adempia a quanto imposto, l'Autorità Competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.7. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle condizioni di

legge, autorizzazioni, e norme tecniche in premessa citate, nonché delle seguenti prescrizioni:

1. ogni anomalia gestionale che potrebbe diminuire lo standard prescritto di protezione ambientale deve essere prontamente comunicata all'Autorità Competente e agli Organi di Controllo;
2. il Gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
3. gli impianti dovranno essere gestiti e monitorati in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizione contenuti nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, evitando che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse nonché fuoriuscite di reflui o percolati tecnicamente convogliabili;
4. dovranno essere attuate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ponendo, in particolare, in essere le misure di sicurezza idonee a prevenire i rischi di natura biologica, chimica e i pericoli di esplosione connessi all'uso di macchinari ed attrezzature, nonché tutti i rischi di carattere generale connessi con le attività lavorative che si andranno a svolgere;
5. la conduzione degli impianti è subordinata al rispetto della normativa di sicurezza antincendio vigente in materia e all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dagli artt.3 e 4 del D.P.R. n.151/2011 nonché a quanto previsto dal DM 07.8.2013;
6. i punti assunti per il campionamento dovranno essere mantenuti accessibili per il campionamento ed il controllo da parte degli Organi Competenti;
7. le aree di movimentazione dei mezzi, carico, scarico e parcheggio dovranno essere opportunamente pavimentate e dotate di canale di raccolta delle acque di dilavamento;
8. i mezzi di trasporto conferitori all'impianto dovranno essere del tipo chiusi a tenuta;
9. prima dell'uscita dalle aree di scarico, i mezzi conferitori dovranno subire il lavaggio delle ruote al fine di evitare che residui dei rifiuti possano essere dispersi nei piazzali antistanti;
10. disporre su tutte le superfici, piane o inclinate, potenziali posatoi di uccelli, di dissuasori d'appoggio;
11. i depositi temporanei dei rifiuti, separati per tipologia, dovranno essere stoccati in ambienti confinati:
12. dovrà essere eseguita la pulizia giornaliera delle aree esterne scoperte antistanti le aree di messa e riserva e deposito temporaneo interessate dalla movimentazione dei mezzi meccanici e comunque di tutte le aree interessate da residui;
13. dovrà essere eseguita la disinfezione periodica dell'impianto mediante idoneo trattamento atto ad evitare infestazione murina, da zanzare e mosche;
14. dovrà essere eseguita la derattizzazione periodica dell'impianto al fine di limitare/ eliminare la presenza di significative popolazioni di roditori, che possono costituire fonti trofiche attrattive per diverse specie di uccelli;
15. in particolare le pavimentazioni delle aree di carico e scarico dei rifiuti, dovranno essere accuratamente pulite al termine di ogni utilizzo e dovrà essere realizzato un sistema di raccolta delle acque di pulitura che confluisca nel sistema di raccolta del percolato, in modo da separare queste acque dal sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
16. il percolato prodotto, sia in fase di scarico dei rifiuti, sia in fase di processo dovrà essere raccolto attraverso opportuna canalizzazione e convogliato presso vasche di raccolta all'uopo dedicate per essere successivamente inviato ad impianto di smaltimento idoneo di cui dovrà essere acquisita la disponibilità a trattare le quantità di percolato prodotta dall'impianto;
17. le vasche dovranno essere svuotate non appena raggiunto il 90% della capienza massima e, comunque, il percolato raccolto dovrà essere smaltito almeno ogni due mesi;
18. tutte le attività previste nell'impianto dovranno essere eseguite con l'adozione di specifiche cautele operative e di controllo e siano rigorosamente rispettate le norme tecniche;
19. l'esecuzione dell'attività di manutenzione degli impianti che può prevedere interruzioni di servizio dovrà essere preventivamente concordata con il D.R.A.R.;
20. l'impianto dovrà essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni

nocive in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili;

21. per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, il Gestore dovrà rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte quinta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
22. i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere mantenuti in continua efficienza;
23. qualora il Gestore, accerti il superamento dei valori limite di emissione, a seguito di mal funzionamenti o avarie, deve informare gli Organi di Controllo (Città Metropolitana di Palermo e Struttura Territoriale di A.R.P.A. di Palermo) precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione;
24. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria, straordinaria, malfunzionamenti, interruzione ciclo di lavorazione) deve essere annotata su apposito registro che deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
25. i sistemi di abbattimento delle sostanze inquinanti dovranno essere realizzati secondo le norme internazionali UNI-EN;
26. il monitoraggio dei parametri sottoposti a controllo delle emissioni in atmosfera dovranno essere eseguiti come da Piano di Monitoraggio e Controllo approvato e aggiornato;
27. le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti;
28. i veicoli impiegati per la raccolta e il trasporto dovranno garantire il perfetto contenimento dei rifiuti liquidi trasportati ed essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, anche per quanto riguarda eventuali emissioni odorigene;
29. il Gestore dovrà dare comunicazione dell'inizio della messa in esercizio degli impianti, dovrà dare comunicazione alla città Metropolitana di Palermo, all' A.R.P.A. ed al Sindaco di Castellana Sicula territorialmente competente;
30. per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dalla presente Autorizzazione si dovrà fare riferimento Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) vigente.

Art. 9. Il Gestore deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

Art.10. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Qualunque variazione della gestione (della sede legale, del Legale rappresentante, degli amministratori muniti di rappresentanza, etc.) o del Direttore tecnico o di cessione d'azienda o di parte di essa, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 11. La Regione Siciliana e le Amministrazioni Locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1.

Art. 12. La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi del personale di A.R.P.A. Sicilia, potrà eseguire un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs.152/2006, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. Sicilia.

Art. 13. Al presente decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso

straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 14. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art.68 della l.r.21 del 12.8.2014, come modificato dall'art.98 comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015 e trasmesso alla ditta.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: A.M.A. Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l., S.R.R. Palermo Provincia Est, Comune di Castellana Sicula (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti), A.R.P.A. Sicilia, Dipartimento regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A.

L'Istruttore
Francesco Lombardo
firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'Ufficio

Il Dirigente generale
Foti

Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI
Data: 2021.05.12
16:40:13 +02'00'